Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 8 agosto 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1974 registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1974 registro n. 9 Difesa, foglio n. 347

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

GARBUSI Nillo, nato il 19 febbraio 1922 in Sarzana (La Spezia). — Fervente patriota, entrato fra i primi nel movimento della Resistenza, si dedicava all'organizzazione delle prime formazioni partigiane che guidava in numerose ardite azioni, riuscendo, per il suo valore, a conseguire il grado di comandante di battaglione partigiano. Nel corso di un pesante rastrellamento nemico, si offriva volontario, con altri tre uomini, per una rischiosa missione intesa a recuperare delle armi ed a ristabilire il contatto con alcuni partigiani dispersi. Nel generoso tentativo, caduto in una imboscata, reagiva con estrema risolutezza al fuoco avversario, cadendo eroicamente insieme ai tre componenti della sua pattuglia. — Monte Sagro (Liguria), 24 agosto 1944.

NAPOLI Giovanni, nato il 5 febbraio 1926 in Genova. — Pur giovanissimo iniziava da volontario l'attività cospirativa in Genova e poi raggiungeva in montagna le formazioni partigiane dove, svolgendo l'incarico di staffetta portaordini, si distingueva ripetutamente per slancio, ardimento ed abnegazione. Nel corso di un duro combattimento, visto minacciato di accerchiamento il suo reparto, effettuava con pochi altri commilitoni una puntata offensiva che determinava lo scompiglio nelle file del nemico, il quale veniva così definitivamente respinto con gravi perdite. Nel generoso tentativo, colpito a bruciapelo, cadeva eroicamente sul campo. Luminoso esempio

di eroico giovanile entusiasmo nell'amore per la libertà e per la Patria. — Genova, 8 settembre 1943. Favale di Malvaro, 22 dicembre 1944.

PANEVINO Nicola, nato il 13 luglio 1910 in Carbone (Potenza). — Figlio di magistrato e magistrato egli pure, sensibilissimo agli ideali di libertà e di prestigio, subito dopo l'armistizio, si dedicava alla costituzione ed organizzazione delle prime formazioni partigiane nella zona di Savona, al fine di opporre sistematica salda resistenza alle agguerrite forze dell'oppressione. Noncurante dei gravi rischi a cui esponeva palesemente la sua persona, in qualità di presidente del C.L.N. diveniva il centro propulsore ed animatore di tutte le iniziative politico-militari del movimento partigiano savonese e delle Langhe. Braccato, arrestato e torturato disumanamente, manteneva fermo esemplare comportamento esasperando così i suoi feroci aguzzini che procedevano spietatamente alla sua già decretata fucilazione. — Cravasco (Campomorone - Genova), 23 marzo 1945.

ROTA Luigi, nato il 5 giugno 1918 in Rivarolo Ligure (ora Genova). — Aderiva spontaneamente al movimento della Resistenza e con le prime formazioni partigiane partecipava a numerose azioni sempre distinguendosi per coraggio, capacità ed abnegazione, meritandosi la nomina di vice comandante di brigata partigiana. Durante i combattimenti dell'insurrezione finale, si batteva con risoluta determinazione per l'ideale di libertà fino a rimanere gravemente ferito. Rifiutando ogni soccorso continuava a lottare finchè, quasi esanime, veniva raccolto e trasportato all'ospedale dove poco dopo moriva nella fulgida visione della Patria libera. — Genova Rivarolo, 26 aprile 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

DI MAGGIO Gaetano, nato il 2 dicembre 1921 a Trapani. — Partigiano combattente, si distingueva tra i commilitoni per coraggio ed abnegazione in numerose azioni. Componente di una pattuglia avanzata in zona estremamente insidiosa, attaccato da soverchiante nemico, reagiva energicamente col fuoco della sua arma finchè, colpito da micidiale raffica, cadeva eroicamente permettendo al proprio reparto di assumere una formazione difensiva ed eludere un attacco nemico di sorpresa. — S. Maria del Porto (Torriglia - Genova), 5 aprile 1945.

FALCO Felice, nato il 14 marzo 1923 in Borgone Susa (Torino). — Caporal maggiore degli alpini, aderiva, all'armistizio, al movimento della Resistenza, dando ripetute prove di coraggio e di capacità organizzativa, meritandosi la nomina a comandante di distaccamento partigiano. Nel corso di un pesante rastrellamento nemico per evitare il completo accerchiamento del suo reparto, si portava con pochi valorosi su una posizione dominante riuscendo con il tiro delle proprie armi a permettere lo sganciamento del distaccamento finchè, esaurite le munizioni, dopo un assalto all'arma bianca, si toglieva la vita per non cadere prigioniero. — Prato del Rio (Condove - Torino), 20 aprile 1945.

LISA Onorio, nato il 30 giugno 1925 in Cambiano (Torino). — Giovanissimo si univa al movimento della Resistenza con fede ed entusiasmo. Di vedetta allo sbocco di una valle, segnalava prontamente alla sua formazione la presenza in zona di una forte colonna avversaria. Nello scontro che ne seguiva, si batteva arditamente sulle posizioni più avanzate finchè, colpito mortalmente, cadeva da prode. — Val Maudagna (Piemonte), 14 maggio 1944.

REPETTI Giovanni, nato il 23 novembre 1923 a Montù Beccaria (Pavia). — Partigiano combattente, impegnato in una rischiosa azione di recupero di materiali, nel corso di un attacco di sorpresa da parte di preponderanti forze nemiche assumeva volontariamente la protezione del ripiegamento della propria formazione riuscendo, da solo, a contrastare il passo all'avversario con tale accanita tenacia che questi esasperando la propria barbarie, prima di passarlo per le armi, lo sottoponeva ad atroci sevizie. — Soriasco (S. Maria della Versa - Pavia), 26 settembre 1944.

ROSSI Alberto, nato il 6 dicembre 1925 in Orsago (Treviso). — Partigiano combattente, di ritorno da una rischiosa azione di sabotaggio che aveva causato alle forze avversarie la distruzione di dieci autoveicoli e di un deposito carburanti, veniva mortalmente ferito e catturato. Torturato atrocemente opponeva fiero ostinato silenzio finchè, ridotto in fin di vita, prima di morire, trovava la forza di inneggiare agli ideali della Resistenza. — Orsago, 20 marzo 1945.

CROCI

DEGIORGIS Natale, nato il 28 gennaio 1920 in frazione Marzalesco (Cureggio - Novara). — Artigliere da montagna di un reparto sorpreso dall'armistizio e catturato in territorio straniero, fuggiva dal campo di concentramento e rientrava in Patria unendosi subito alle formazioni partigiane della sua zona. Comandante di una squadra, nel corso di un combattimento contro una forte colonna nemica che minacciava di accerchiare e distruggere la sua formazione, ne ordinava il ripiegamento rimanendo da solo a coprire lo sganciamento del reparto, battendosi con indomito coraggio finchè sopraffatto cadeva colpito a morte. — Cureggio, 5 aprile 1945.

PAGANI Triestino, nato il 6 ottobre 1918 in Fontaneto d'Agogna (Novara). — Soldato di fanteria allo sbandamento seguente l'armistizio passò volontario nelle locali formazioni partigiane, svolgendo varia intensa attività combattiva contro le forze dell'oppressione. Nel corso di un generoso tentativo di penetrare in un magazzino di armi saldamente presidiato dal nemico, cadeva colpito a morte. — Oleggio (Novara), 23 giugno 1944.

VALESANI Otello, nato il 14 settembre 1924 in Roma. — Pur minorato nel fisico a causa della gamba sinistra poliomielitica, prendeva parte attiva alla lotta clandestina, operando validamente con un gruppo di partigiani sabotatori. Arrestato e torturato veniva infine barbaramente trucidato alle Fosse Ardeatine. — Roma, 8 settembre 1943 - 24 marzo 1944.

(5503)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1973, n. **1135**.

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, per effetto del quale le variazioni del contributo complessivamente dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto, dipendente dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, debbono essere disposte nella stessa misura in cui intervengono variazioni sia dell'aliquota contributiva di pertinenza della gestione marittimi sia dei contributi previsti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per il relativo fondo di adeguamento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, l'aliquota contributiva di pertinenza della gestione marittimi è stata elevata, con decorrenza dal 1° aprile 1973, dal 6 per cento al 7,50 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui il 6 per cento a carico dell'armatore e l'1,50 per cento a carico del marittimo;

Considerato, altresì, che, per effetto del combinato disposto dell'art. 23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 e dell'art. 6 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, sopra indicati, si rende necessario procedere alla variazione del contributo complessivamente dovuto alla gestione marittimi per il personale di ruolo delle navi traghetto, gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Sentito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, di cui all'art. 6 del testo unico sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazioni civile e per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 1° aprile 1973, il contributo complessivamente dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, per il personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è elevato nella misura dell'1,50 per cento delle retribuzioni imponibili, della quale l'1 per cento a carico dell'armatore e lo 0,50 per cento a carico del marittimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1973

LEONE

BERTOLDI — PIERACCINI — PRETI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 81. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1974, n. 313.

Autorizzazione all'emissione, nell'anno 1974, di alcune serie di francobolli commemorativi e celebrativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare - parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 1974 le seguenti serie di francobolli: commemorativi del 7° centenario della morte di S. Tommaso d'Aquino; commemorativi del centenario della morte di Nicolò Tommaseo; commemorativi del cinquantenario della morte di Giacomo Puccini; commemorativi del bimillenario della morte di Marco Terenzio Varrone; celebrativi del cinquantenario della fondazione dell'Associazione nazionale bersaglieri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, nell'anno 1974, delle seguenti serie di francobolli:

a) commemorativi del 7° centenario della morte di S. Tommaso d'Aquino;

b) commemorativi del centenario della morte di Nicolò Tommaseo;

c) commemorativi del cinquantenario della morte di Giacomo Puccini;

d) commemorativi del bimillenario della morte di Marco Terenzio Varrone;

e) celebrativi del cinquantenario della fondazione dell'Associazione nazionale bersaglieri.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verrano stabiliti i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1974

LEONE

RUMOR — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 98. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1974, n. 314.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Bellinzona (Svizzera) e istituzione di un'agenzia consolare di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Bellinzona (Svizzera) è soppressa.

Art. 2.

E' istituita in Bellinzona (Svizzera) un'agenzia consolare di 1ª categoria, alle dipendenze del consolato generale di Lugano, con la seguente circoscrizione territoriale: i comuni di Arbedo, Castione-Bellinzona, Cadenazzo-Camorino, Giubiasco, Gnosca, Vaduno, Gudo, Isone, Lumino, Medeglia, Moleno, Lodrino, Monte Carasso, Osogno, Pianezzo, Preonzo, Robasacco, S. Antonino, S. Antonio, Sementina.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° maggio 1974.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1974

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 87. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1974, n. **315**.

Istituzione di una corporazione di piloti nel porto di Lipari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 86 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Ritenuta la necessità di provvedere all'organizzazione del servizio di pilotaggio nel porto di Lipari con l'istituzione di una corporazione di piloti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

E' istituita la corporazione dei piloti del porto di Lipari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1974

LEONE

COPPO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 86. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1974, n. **316**.

Istituzione di un consolato di 2ª categoria in Lae (Papua Nuova Guinea).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Lae (Papua Nuova Guinea) un consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1974.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1974

LEONE

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 88. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.

Richiamo in servizio temporaneo di un contingente di militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che l'attuale situazione degli istituti di prevenzione e di pena rende indispensabile e urgente aumentare il numero dei militari in servizio nel Corpo degli agenti di custodia al fine di garantire la sicurezza negli istituti stessi, specie in relazione alle accresciute esigenze dei servizi, all'aumento numerico dei detenuti ed internati, all'attivazione di nuovi stabilimenti penitenziari, alla ristrutturazione di quelli esistenti per adeguarli alle nuove esigenze del trattamento, nonchè allo stato di tensione manifestatosi soprattutto in talune delle più importanti carceri giudiziarie;

Considerato che l'organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui alla legge 4 agosto 1971, n. 607, che ha aumentato l'organico stesso di 2.078 unità per le riconosciute esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, presenta, alla rilevazione del 1° maggio 1974, vacanze per 1.800 unità nei vari gradi per la cui copertura è necessario, in relazione alla procedura prevista, un periodo di tempo non inferiore a due anni;

Visti gli articoli 46, 49, 52 e 113 della legge 18 febbraio 1963, n. 173;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro per la grazia e giustizia è autorizzato a richiamare in servizio temporaneo negli anni 1974 e 1975 un contingente di militari delle categorie del congedo del Corpo degli agenti di custodia non superiore al numero dei posti vacanti nel ruolo dei sottufficiali, appuntati e guardie in servizio permanente o continuativo ovvero in ferma volontaria o rafferma del Corpo.

Art. 2.

La durata massima dei richiami è limitata ad un anno; il tempo e i modi dei richiami saranno stabiliti dal Ministro per la grazia e giustizia.

Il provvedimento è limitato ai sottufficiali che alla data del richiamo non abbiano superato il 50° anno di età ed agli appuntati e guardie che alla data stessa non abbiano superato il 45° anno di età.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 1146 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1974 e dell'analogo capitolo per l'anno 1975.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974

LEONE

ZAGARI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1974
Registro n. 20 Giustizia, foglio n. 286

(6567)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Abruzzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto interministeriale 13 febbraio 1974, n. 329, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 13 marzo 1974, con il quale è stato riconosciuto il carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche, verificatesi nella provincia di Chieti, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie, previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Considerate le proposte della regione Abruzzo;

Decreta:

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, previste dall'art. 4 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Chieti - piogge persistenti dal 1° gennaio al 31 marzo 1973; nevicate eccezionali dei giorni 28 febbraio, 1, 2, 3 marzo, 1 e 2 aprile 1973; gelate intense dei giorni 4, 5 marzo, 3 e 4 aprile 1973; raffiche di vento dei giorni 3, 4, 5 e 6 aprile 1973. Intero territorio della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(6163)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Puglia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Puglia;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco della sotto indicata provincia nella quale possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bari - nubifragi del 29 e 30 agosto, del 1° e 2 settembre 1973; grandinate del 29 luglio, del 4, 25, 27, 31 agosto 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(6167)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1974.

Sostituzione di un componente il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971, relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Giuseppe Miccolis, componente del comitato regionale predetto in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, collocato a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

L'ing. Luigi Gigi è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Giuseppe Miccolis, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(6531)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1974.

Ricostituzione di ventidue comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953;

Vista la deliberazione in data 30 giugno 1972 del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, concernente le proposte per la composizione numerica e per settore di produzione dei comitati provinciali dello stesso istituto;

Viste le risultanze degli atti istruttori per la individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali interessate e degli ordini provinciali dei medici;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione dei predetti comitati provinciali;

Decreta:

Sono nominati componenti dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie i rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e degli ordini provinciali dei medici indicati di seguito per ciascuno dei comitati stessi, dei quali sono membri di diritto il capo dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, il medico provinciale e il direttore dell'ufficio provinciale dello stesso Istituto.

COMITATO PROVINCIALE DI ASTI

a) *in rappresentanza dei lavoratori*:

Carrer Antonio, settore agricoltura;
Cavallo Fausto, settore commercio;
Amerio Mario, settore credito e assicurazione;
Cossetta Secondo, Cerigo Mario, Scorsoglio Secondo, Paro Sergio, Rey Luigi e Russo Giuseppe, settore industria.

b) *in rappresentanza dei datori di lavoro*:

Morra Luigi, settore agricoltura;
Gerbi Edoardo, settore comercio;
Armao Giovanni, settore credito e assicurazione;
Narbonne Ortello, Campassi Osvaldo e Boero Luigi, settore industria.

c) *in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:

Ghia dott. Viviano.

COMITATO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

a) *in rappresentanza dei lavoratori*:

Sciarretta Arturo, Bulmetti Pasquale e Montefalcone Antonio, settore agricoltura;
Casacalenda Rosa, settore commercio;
Battista Carmine, Calista Giovanni, Paventi Filippo, Piscitelli Mario e Bernardo Alfonso, settore industria.

b) *in rappresentanza dei datori di lavoro*:

Pasquale Mario e Rosso Enrico, settore agricoltura;
Paglione Claudio, settore commercio;
Alì Ada, De Capoa Enrico e Fidotti Ermete, settore industria.

c) *in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:

Trivisonno dott. Giuseppe.

COMITATO PROVINCIALE DI CATANZARO

a) *in rappresentanza dei lavoratori*:

Mauro Mario, Sacco Beniamino, Viapiana Francesco e Catanzariti Vincenzo, settore agricoltura;
Calati Antonio Giulio, settore commercio;
Cosco Rosario, settore credito e assicurazione;
Campo Salvatore, Curcio Alfredo e Colosimo Giacomo, settore industria.

b) *in rappresentanza dei datori di lavoro*:

Cirillo Giuseppe e Stranieri Paolo Rocco, settore agricoltura;
Pesci Zambroni Giuseppe, settore commercio;
Di Pietro Antonio, settore credito e assicurazione;
Tranquillo Pasquale e Baiocco Arnaldo, settore industria.

c) *in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:

Grande dott. Paolo.

COMITATO PROVINCIALE DI CHIETI

a) *in rappresentanza dei lavoratori*:

Sciarretta Quintino, settore agricoltura;
Carulli Guerino, settore commercio;
Mancini Gabriele, settore credito e assicurazione;
Fumarola Gianfranco, Dell'Osa Ennio, Corti Serafino, Giancristoforo Gianfranco, Di Renzo Euclide e Scastiglia Ennio, settore industria.

b) *in rappresentanza dei datori di lavoro*:

Mezzanotte Paolo, settore agricoltura;
Perrotti Giampiero, settore commercio;

Di Vito Mario, settore credito e assicurazione;
Sideri Icilio, Secondini Antonio e Di Nardo Giovanni, settore industria.

c) *in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:
Di Iorio dott. Renato.

COMITATO PROVINCIALE DI CREMONA

a) *in rappresentanza dei lavoratori*:
Gorini Albino e Franceschini Mario, settore agricoltura;
Dotti Alberto, settore commercio;
Steffani Gianfranco, settore credito e assicurazione;
Rizzini Mirko, Piazza Secondo, Farina Carlo, Mainardi Cesare e Bonisoli Enzo, settore industria.

b) *in rappresentanza dei datori di lavoro*:
Dacquati Arsenio, settore agricoltura;
Bazza Ennio, settore commercio;
Ferraroni Francesco, settore credito e assicurazione;
Torri Guido, Melegari Maurizio e Bertoletti Attilio, settore industria.

c) *in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:
Celli dott. Franco.

COMITATO PROVINCIALE DI FORLÌ

a) *in rappresentanza dei lavoratori*:
Gudenzi Luigi e Neri Stefano, settore agricoltura;
Lombardi Sauro, settore commercio;
Fiumi Gianpietro, settore credito;
Grillandi Giovanni, Nicoletti Vito, Liverani Giorgio, Carega Giorgio e Amadei Franco, settore industria.

b) *in rappresentanza dei datori di lavoro*:
Fanzini Alfredo, settore agricoltura;
Tisi Luciano, settore commercio;
Barbati Giuseppe, settore credito e assicurazione;
Soffiantini Diomede, Micelli Pasquale e Simoncelli Franco, settore industria.

c) *in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:
Servetti dott. Mario.

COMITATO PROVINCIALE DI MATERA

a) *in rappresentanza dei lavoratori*:
Dolce Nicola, Dilillo Michelino e Delicio Domenico, settore agricoltura;
Lovecchio Anna, settore commercio;
Schiuma Francesco, Avvantaggiato Pietro, Ambruso Alessio, Saponara Francesco e Perriello Maurizio, settore industria.

b) *in rappresentanza dei datori di lavoro*:
Cioccoloni Pietro e Acito Francesco, settore agricoltura;
Andrulli Emanuele, settore commercio;
Andrisani Vincenzo, Filippucci Giuseppe e Conforti Luciano, settore industria.

c) *in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:
Rivelli dott. Domenico.

COMITATO PROVINCIALE DI NUORO

a) *in rappresentanza dei lavoratori*:
Magnasco Salvatore, Masala Lussorio, Russo Carmine, Pinna Franceschino e Soddu Giovanni, settore agricoltura;
Coizza Elio, settore commercio;
Cancedda Giovanni, Pusceddu Lorenzo e Mezzettieri Giommaria, settore industria.

b) *in rappresentanza dei datori di lavoro*:
Scuro Mario, Mulas Angelo e Murgia Giovanni, settore agricoltura;
Devoto Giovanni, settore commercio;
Are Luigi e Valle Giancarlo, settore industria.

c) *in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:
Mele dott. Mario.

COMITATO PROVINCIALE DI PADOVA

a) *in rappresentanza dei lavoratori*:
Borin Angelo, settore agricoltura;
Barichello Francesco, settore commercio;
Ciotta Alfonso, settore credito e assicurazione;
Baldin Giancarlo, Apollinari Adriano, Biasin Attilio, Gattoli Pietro, Spata Giuseppe e Sanson Francesco, settore industria.

b) *in rappresentanza dei datori di lavoro*:
Coen Giordana Giordano, settore agricoltura;
Bianchi Arnaldo, settore commercio;
Galuppo Giacomo, settore credito e assicurazione;
D'Ambrosio Luigi, Marabiso Antonio e Faggion Vittorino, settore industria.

c) *in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:
Wilson dott. Duse.

COMITATO PROVINCIALE DI PESCARA

a) *in rappresentanza dei lavoratori*:
Brocco Vincenzo, settore agricoltura;
De Leonardis Alfredo, settore commercio;
Pandolfi Andrea, settore credito e assicurazione;
Di Giamberardino Luigi, Guido Bruno, Colazilli Giuliano, Marchetti Antonino, D'Alessandro Vittorio e Marinelli Nico, settore industria.

b) *in rappresentanza dei datori di lavoro*:
Colella Mario, settore agricoltura;
De Luca Giuliano, settore commercio;
Malatesti Piero, settore credito e assicurazione;
Balsini Oreste, Mantini Alfonso e Gambedotti Artido, settore industria.

c) *in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:
Tulli dott. Ferruccio.

COMITATO PROVINCIALE DI PISTOIA

a) *in rappresentanza dei lavoratori*:

Guerrieri Enzo, settore agricoltura;
Vettori Marcello, settore commercio;
Lombardi Vincenzo, settore credito e assicurazione;
Mati Brumero, Urati Vannino, Fedi Mauro, Zari Pietro, Frediani Remo e Pazzagli Giovanni, settore industria.

b) *in rappresentanza dei datori di lavoro*:

Cerutti Aldo, settore agricoltura;
Ulivi Vittorio, settore commercio;
Fedi Francesco, settore credito e assicurazione;
Patania Pier Luigi, Grazioli Massimo e D'Enrico Alberto, settore industria.

c) *in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:

Pirolo dott. Francesco.

COMITATO PROVINCIALE DI PORDENONE

a) *in rappresentanza dei lavoratori*:

Ceolin Mario, settore agricoltura;
Rinaldi Franco, settore commercio;
Biasin Pietro, settore credito e assicurazione;
Basso Antonio, Celotto Sergio, Bidinost Leonardo, Dus Roberto, Rubini Gianni e Feroleto Giuseppe, settore industria.

b) *in rappresentanza dei datori di lavoro*:

Salvi Alvise, settore agricoltura;
Piva Ferruccio, settore commercio;
Magris Valentino, settore credito e assicurazione;
Magnino Roberto, Brusadin Giacomo e Pontarolo Giorgio, settore industria.

c) *in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:

Antonini Canterin dott. Silvano.

COMITATO PROVINCIALE DI POTENZA

a) *in rappresentanza dei lavoratori*:

Falcitelli Mario, Paolino Donato, Sarli Mario e Fiore Michele, settore agricoltura;
Guaragna Domenico, settore commercio;
Scognamiglio Giuseppe, settore credito e assicurazione;
Taddei Michele, De Canio Candido e Di Bello Decio, settore industria.

b) *in rappresentanza dei datori di lavoro*:

Lo Sardo Giuseppe e Meola Marco, settore agricoltura;
Marchese Luigi, settore commercio;
Piseddu Aldo, settore credito e assicurazione;
Lebotti Giovanni e Tucci Carlo, settore industria.

c) *in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:

Vinci dott. Francesco.

COMITATO PROVINCIALE DI RIETI

a) *in rappresentanza dei lavoratori*:

Alunni Alberto, Bellini Ennio e Cippitelli Mauro, settore agricoltura;
Caloisi Enzo, settore commercio;
Felli Pietro, Puglielli Luigi, Fabri Fausta, Ravaioli Nicola e Brugnoletti Oreste, settore industria.

b) *in rappresentanza dei datori di lavoro*:

Pitoni Giovanni e Temperanza Numiture, settore agricoltura;
Colantoni Cleto, settore commercio;
Massacesi Bruno, Figorilli Angelino e Ceola Giuseppe, settore industria.

c) *in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:

Grimaldi dott. Roberto.

COMITATO PROVINCIALE DI SALERNO

a) *in rappresentanza dei lavoratori*:

Onesti Antonino e Rufolo Gennarino, settore agricoltura;
Punzi Matteo, settore commercio;
Mari Alfonso, settore credito e assicurazione;
Milite Claudio, Martino Giuseppe, Volpi Guglielmo, Di Massa Giuseppe e Radetich Emilio, settore industria.

b) *in rappresentanza dei datori di lavoro*:

D'Andrea Nicola, settore agricoltura;
Santaniello Antonio, settore commercio;
Trucchia Renzo, settore credito e assicurazione;
Morlicchio David, Priore Luigi e Bosco Carlo, settore industria.

c) *in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:

Ravera dott. Bruno.

COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI

a) *in rappresentanza dei lavoratori*:

Pais Antonio, Sale Antonio e Sanna Salvatore, settore agricoltura;
Bonbagi Francesco, settore commercio;
Fiore Giuseppe, settore credito e assicurazione;
Cuccu Efisio, Moretti Nicola, Poddighe Tommaso e Sanna Erasmo, settore industria.

b) *in rappresentanza dei datori di lavoro*:

Campus Pietro e Terrosu Giuseppe, settore agricoltura;
Abbotto Mario, settore commercio;
Luzzana Antonio, settore credito e assicurazione;
Carlini Salvatore e Scano Fernando, settore industria.

c) *in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:

Masia dott. Cesare.

COMITATO PROVINCIALE DI SONDRIO

a) *in rappresentanza dei lavoratori*:

Pini Vittorio, settore agricoltura;
Rampini G. Franco, settore commercio;
Colasanto Giuseppe, settore credito e assicurazione;
Micheletti Mario, Lo Castro Pietro, Contini Natale, Pelizzi Luciano, Colombera Diego e Spedicatti Antonio, settore industria.

b) *in rappresentanza dei datori di lavoro*:

Di Stefano Michele, settore agricoltura;

Giugni Carlo, settore commercio;

Forni Mario, settore credito e assicurazione;

Andreani Mario, Banazzi Giovanni e Martinelli Giovanni, settore industria.

c) *in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:

Folzani dott. Carlo.

COMITATO PROVINCIALE DI TERAMO

a) *in rappresentanza dei lavoratori*:

Alleva Arduino, Fioretti Giacomo e Falò Alfredo, settore agricoltura;

Pirocchi Francesco, settore commercio;

Iozzi Alfredo, Masci Dante, Zecca Luigi, Di Odoardo Giampaolo e Scrivani Osvaldo, settore industria.

b) *in rappresentanza dei datori di lavoro*:

Di Curzio Biagio e Di Claudio Livio, settore agricoltura;

Luciotti Giovanni, settore commercio;

Cipolletti Nicola, Arcangeli Mario e Benedetti Eugenio, settore industria.

c) *in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:

De Bernardinis dott. Vincenzo.

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

a) *in rappresentanza dei lavoratori*:

Lavorgna Ermanno, settore agricoltura;

Gallonet Giovanni, settore commercio;

Bettiol Mario, settore credito e assicurazione;

Boldrini Alberto, Zeni Emilio, Gasparetto Benito, Cocarezza Angelo, Colombo Carlo e Ganugi Valerio, settore industria.

b) *in rappresentanza dei datori di lavoro*:

Casoli Bruno, settore agricoltura;

Maestri Franco, settore commercio;

Payetta Rino, settore credito e assicurazione;

Frattini Ezio, Caravati Augusto e Raimondi Ugo, settore industria.

c) *in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:

Parravicini dott. prof. Mario.

COMITATO PROVINCIALE DI VENEZIA

a) *in rappresentanza dei lavoratori*:

Scafuri Michele, settore agricoltura;

Battaglia Attilia Paola, settore commercio;

Chiozzotto Umberto, settore credito e assicurazione;

Rasera Dino, Babbo Luciano, Carlesso Gino, Padoan Ottone, Perini Ivano e Ciminieri Mario, settore industria.

b) *in rappresentanza dei datori di lavoro*:

Ciutto Bortolo, settore agricoltura;

De Biasi Gianfranco, settore commercio;

Moro Leonida, settore credito e assicurazione;

Andreaus Vittorio, Nicoletti Alessandro e Chiavellati Luigi, settore industria.

c) *in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:

Traina dott. Franco.

COMITATO PROVINCIALE DI VERCELLI

a) *in rappresentanza dei lavoratori*:

Mandrino Antonio, settore agricoltura;

Sironi Giulio, settore commercio;

Anchisi Camillo, settore credito e assicurazione;

Data Giovanni, Sereno Leandro, Coralli Franco, Ronzani Giovanni, Vigna Renzo e Mastropietro Oscar, settore industria.

b) *in rappresentanza dei datori di lavoro*:

Prete Pierluigi, settore agricoltura;

Tacchini Enrico, settore commercio;

Mengozzi Alfredo, settore credito e assicurazione;

Bona Giorgio, Rosa Gabriele e Pizzamiglio Ezio, settore industria.

c) *in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:

Rondano dott. Leandro.

COMITATO PROVINCIALE DI VERONA

a) *in rappresentanza dei lavoratori*:

Maraboli Ugo, settore agricoltura;

Gelso Alfredo, settore commercio;

Guerreschi Danilo, settore credito e assicurazione;

Veronesi Tullio, De Filippis Michele, Canegratti Paolo, Migliorini Giulio, Albieri Walter e Bombieri Sandra, settore industria.

b) *in rappresentanza dei datori di lavoro*:

Baja Giuseppe, settore agricoltura;

Gaspari Giovanni, settore commercio;

Bonazzi Camillo, settore credito e assicurazione;

Chiamenti Alberico, Smanio Cesare e Milani Gianfranco, settore industria.

c) *in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:

Biasi dott. Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6198)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1974.

Autorizzazione alla società Euro-Lloyd - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a, in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della società Euro-Lloyd - Assicurazioni e riassicurazioni, società per azioni, con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni

e la riassicurazione contro i danni nei rami: aeronautica, cristalli, film, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie (limitatamente al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza), pioggia, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere, nel territorio della Repubblica le assicurazioni in vari specificati rami danni, fra cui il ramo di responsabilità civile autoveicoli, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'impresa ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione;

Considerato che le stesse tariffe e condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità e ai criteri richiesti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le le assicurazioni private, sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La società Euro-Lloyd - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nei rami: automobili, responsabilità civile autoveicoli e relativa riassicurazione.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 16 luglio 1974

Il Ministro: De Mita

(6318)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1974.

Limitazione alla circolazione degli autoveicoli nell'isola di Vulcano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo e, sentita la amministrazione comunale interessata e la locale azienda di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nell'isola stessa;

Visto il parere espresso per il corrente anno 1974 dalla giunta comunale di Vulcano n. 80 del 18 marzo 1974 e dal presidente dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo delle isole Eolie in data 1° giugno 1974, n. 34, in ordine al divieto di afflusso nell'isola di Vulcano degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile, durante il periodo 1° maggio 30 settembre 1974;

Ritenuta l'opportunità di adottare, per motivi di sicurezza della circolazione stradale il provvedimento richiesto, per il periodo suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di emissione del presente decreto al 30 settembre 1974, è vietato l'afflusso nell'isola di Vulcano degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola stessa.

Art. 2.

E' consentita una deroga al divieto di afflusso degli autoveicoli limitatamente ai villeggianti che abbiano necessità del proprio mezzo di trasporto purché risultino proprietari di case o perché alloggiano in locali ricettivi posti in zone distanti da « Vulcano porto » ed a condizione che gli stessi intendano trascorrere nella isola stessa, un periodo di soggiorno non inferiore a trenta giorni.

Art. 3.

I contravventori del divieto di cui al precedente articolo sono puniti con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Art. 4.

Il prefetto di Messina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 luglio 1974

Il Ministro per i lavori pubblici
Lauricella

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
Ripamonti

(6537)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1974.

Limitazione alla circolazione degli autoveicoli nell'isola di Ischia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 201, relativa alla estensione all'isola di Ischia della legge 20 giugno 1966, n. 599, che limita la circolazione stradale nelle piccole isole e che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che nei mesi di più intenso movimento turi-

stico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Visti i pareri espressi, per il corrente anno 1974, dalle giunte municipali dei comuni di Ischia in data 12 giugno 1974, n. 335, Forio in data 14 giugno 1974, n. 187, Lacco Ameno in data 6 giugno 1974, n. 138, Barano d'Ischia in data 18 giugno 1974, n. 161, Serra Fontana in data 7 giugno 1974, n. 127, del consiglio di amministrazione del locale Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola di Ischia, in ordine alle proposte come appresso formulate:

1) divieto di sbarco nell'isola agli autoveicoli appartenenti a persone che non risultano iscritte nei registri di popolazione stabile o nei ruoli comunali dell'imposta sul valore locativo, fatta eccezione per le autovetture recanti targa estera:

a) nei giorni di venerdì, sabato e domenica compresi nei periodi: dal 28 giugno al 4 agosto 1974; dal 23 agosto al 5 settembre 1974;

b) in tutti i giorni compresi nei periodi: dal 5 agosto al 20 agosto 1974;

2) divieto di sbarco nell'isola degli automezzi pesanti:

c) nei giorni di sabato e domenica compresi nel periodo: dal 28 giugno all'8 settembre 1974;

3) divieto di sbarco nell'isola di detti automezzi pesanti: *a*) in tutti i giorni feriali compresi nel periodo: dal 28 giugno all'8 settembre 1974, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 21, ad eccezione degli automezzi destinati agli approvvigionamenti alimentari e connessi a quattro ruote al massimo e sempre che la portata non superi i 35 q.li;

Ritenuta l'opportunità di adottare, per i motivi di sicurezza della circolazione stradale, il provvedimento richiesto per i periodi sopra elencati;

Decreta:

Art. 1.

E' vietato per il corrente anno, l'afflusso nell'isola di Ischia agli autoveicoli appartenenti a persone che non risultano iscritte nei registri di popolazione stabile e nei ruoli comunali dell'imposta sul valore locativo, fatta eccezione per le autovetture recanti targa estera:

a) nei giorni di venerdì, sabato e domenica compresi nei seguenti periodi:

dalla data di emissione del decreto al 4 agosto 1974;

dalla data di emissione del decreto all'8 settembre 1974;

b) in tutti i giorni compresi nei periodi:

dal 5 agosto al 20 agosto 1974.

Art. 2.

E' vietato l'afflusso nell'isola di Ischia degli automezzi pesanti:

c) nei giorni di sabato e domenica compresi nel periodo:

dalla data di emissione del decreto all'8 settembre 1974.

Art. 3.

E' vietato l'afflusso nell'isola di Ischia di detti automezzi pesanti in tutti i giorni feriali compresi nel periodo:

dalla data di emissione del decreto all'8 settembre 1974 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 21 ad eccezione degli automezzi destinati agli approvvigionamenti alimentari e connessi a quattro ruote al massimo e sempre che la portata non superi i 35 q.li.

Art. 4.

I contravventori ai divieti, di cui ai precedenti articoli sono puniti con l'ammenda da lire cinquantamila a cinquecentomila prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Art. 5.

Il prefetto di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 luglio 1974

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
RIPAMONTI

(6536)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1974.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone confinanti con l'aeroporto di Catania-Fontanarossa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 che approva il testo del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58 che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modificazione della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la istituzione dell'Ispettorato dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, concernente norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile che, all'art. 1 modifica la denominazione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile in Direzione generale dell'aviazione civile;

Visto il decreto ministeriale del 12 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 156 del 24 giugno 1967, col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio dei comuni di:

Misterbianco dal 1° novembre 1972 al 30 dicembre 1972;

Catania dal 29 ottobre 1973 al 29 dicembre 1973 e relativa ad una prima parte soltanto delle limitazioni da porre in essere in base alla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Considerato che non è stato provveduto ai sensi dell'art. 15 della citata legge 30 gennaio 1963, n. 141, alle determinazioni dei beni ed impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'Aeronautica militare e dell'Aviazione civile e alla determinazione delle relative modalità per l'uso comune;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale sopracitato non ha presentato opposizione alcuna ditta;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

La mappa di cui sopra relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa, è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1974

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
PRETI

(6425)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Estensione del beneficio previsto dal decreto ministeriale 7 maggio 1973 ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali operanti nei comuni di Travesio, Spilimbergo e Pinzano al Tagliamento per i quali il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, si è protratto successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale citato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 23 agosto 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali operanti nei comuni di Travesio, Spilimbergo, Pinzano al Tagliamento, Sequals e San Giorgio della Richinvelda (provincia di Pordenone) a decorrere dal 13 marzo 1972;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1973 concernente un primo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali operanti nei comuni di Travesio, Spilimbergo e Pinzano al Tagliamento (provincia di Pordenone);

Considerato che da ulteriori accertamenti dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trieste è risultato che per una parte dei lavoratori interessati il periodo massimo di 180 giorni, previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, si è protratto oltre il 7 maggio 1973 e che contemporaneamente sussisteva la condizione di crisi di cui al citato decreto interministeriale 23 agosto 1972;

Ritenuta l'opportunità di estendere anche a questi lavoratori il beneficio di cui al primo decreto 7 maggio 1973;

Decreta:

Il beneficio di cui al decreto ministeriale 7 maggio 1973, concernente il prolungamento della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali operanti nei comuni di Travesio, Spilimbergo e Pinzano al Tagliamento (provincia di Pordenone), è esteso ai lavoratori medesimi per i quali il periodo massimo di 180 giorni, previsto per la corresponsione del trattamento predetto dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, si è protratto successivamente all'entrata in vigore del citato decreto.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6315)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1974.

Autorizzazione alla società per azioni La Nationale Vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita e capitalizzazione, in Roma, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, la riassicurazione nello stesso ramo e le operazioni di capitalizzazione, nonché approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla predetta società.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Nationale Vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita e capitalizzazione », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita e la riassicurazione nello stesso ramo, nonché le operazioni di capitalizzazione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

La società per azioni « La Nationale Vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita e capitalizzazione », con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita e la riassicurazione nello stesso ramo, nonché le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione nonché le seguenti opzioni e condizioni di polizza, presentate dalla predetta società:

1) Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

2) Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

3) Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo pagabile al massimo fino all'85° anno di età fittizia comune, di un capitale liquidabile al primo decesso, in qualunque momento esso avvenga;

4) Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

5) Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

6) Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

7) Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

8) Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza, con capitalizzazione delle decrescenze di premio;

9) Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

10) Tariffa relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita sia in vita o no l'assicurato a tale epoca;

11) Tariffa relativa all'assicurazione totale, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato beneficiario, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza del beneficiario stesso;

12) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (SIM 1931/51);

13) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (SIM 1931/51);

14) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (SIM 1931/51);

15) Tariffa relativa alla assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (SIM 1931/51);

16) Tariffa relativa alla assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

17) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e fino al termine del periodo stesso;

18) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e fino al termine del periodo stesso;

19) Tariffa relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

20) Tariffa relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata su due teste, pagabile fino al primo decesso;

21) Tariffa relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata su due teste, pagabile fino all'ultimo decesso, reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente;

22) Tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile da una epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

23) Tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile da una epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

24) Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da una epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

25) Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

26) Tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile in caso di invalidità totale, o permanente dello assicurato, qualora questa si verifichi entro un determinato periodo di tempo, da abbinare ad assicurazioni miste e di tipo misto che già prevedano l'esonero dal pagamento dei premi;

27) Tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato, l'anticipata liquidazione del capitale assicurato con tariffe miste o di tipo misto che già prevedano l'esonero dal pagamento dei premi;

28) Tariffa relativa alla doppia assicurazione complementare « beneficio orfani », a premio annuo, per garantire alla morte del coniuge, successivamente al decesso dell'assicurato, ma entro il periodo di durata contrattuale, un capitale pari o doppio di quello già pagato, purchè in vita, rispettivamente, uno o due figli minori oppure più di due, da abbinare alle forme mista o di tipo misto;

29) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato si verifichi entro l'anno di durata contrattuale;

30) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità totale o permanente, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità si verifichino entro l'anno di durata contrattuale;

31) Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

32) Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

33) Tariffa relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

34) Tariffa relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata su due teste adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile fino al primo decesso;

35) Tariffa relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata su due teste adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile fino all'ultimo decesso, reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente;

36) Tariffa relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento, in caso di sua premorienza;

37) Tariffa relativa alla capitalizzazione a premio unico per contratti ordinari e collettivi;

38) Tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo per contratti ordinari;

Opzioni alla scadenza del contratto per la conversione di tutto o parte del capitale assicurato nelle forme ordinarie di tipo misto in rendita vitalizia immediata e/o in vita intera;

Opzione al termine del pagamento premi per la conversione del capitale assicurato a vita intera adeguabile in una somma liquidabile in contanti;

Opzioni alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in mista, adeguabile in una rendita vitalizia immediata adeguabile su una o due teste;

Opzioni al termine del pagamento premi, per la conversione del capitale assicurato a vita intera adeguabile, in una rendita vitalizia immediata adeguabile, su una o due teste;

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

Condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di morte e in caso di vita;

Condizioni generali di polizza per le assicurazioni di rendita vitalizia immediata;

Condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di un capitale decrescente mensilmente di 1/12n a garanzia di cessione di quote dello stipendio;

Condizioni speciali di polizza per l'assicurazione di mensilità temporanee posticipate certe a premio unico a garanzia di cessione di quote dello stipendio;

Condizioni particolari per l'assicurazione complementare di esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità;

Condizioni particolari per l'assicurazione complementare di rendita d'invalidità;

Condizioni particolari per la garanzia del pagamento di annualità temporanee posticipate certe in caso di invalidità;

Condizioni particolari per l'assicurazione complementare di un capitale pagabile anticipatamente in caso di invalidità;

Condizioni particolari per l'assicurazione complementare « Doppio beneficio orfani »;

Condizioni particolari per l'aumento biennale facoltativo del capitale assicurato nelle forme ordinarie;

Condizioni particolari per l'aumento biennale facoltativo della rendita vitalizia differita ordinaria durante il periodo di differimento;

Condizioni particolari per le assicurazioni senza visita medica;

Condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo per il caso di morte;

Condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo per il caso di morte o di invalidità;

Condizioni speciali per l'assicurazione a vita intera, a capitale adeguabile secondo un parametro determinato;

Condizioni speciali per l'assicurazione mista a capitale adeguabile annualmente secondo un parametro determinato;

Condizioni speciali per la rendita vitalizia immediata adeguabile annualmente secondo un parametro determinato;

Condizioni speciali per l'assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, adeguabili annualmente secondo un parametro determinato;

Condizioni particolari per l'adeguamento periodico facoltativo delle prestazioni assicurate con tariffe adeguabili;

Clausola di opzione per la conversione dei capitali assicurati a termine con le forme ordinarie in rendita vitalizia immediata adeguabile;

Condizioni generali di polizza per la capitalizzazione a premio unico;

Condizioni generali di polizza per la capitalizzazione a premio annuo.

Roma, addì 24 luglio 1974

Il Ministro: DE MITA

(6276)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1974.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 27 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'8 marzo 1974 il quale, tra l'altro, stabilisce che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore da emettere dal 1° marzo 1974 al 31 dicembre 1974, sono determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

E' disposta nel mese di agosto 1974 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva, ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo, in valore nominale, di L. 200.500.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 30 agosto 1974.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1974
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 33

(6711)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1974.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi, interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 febbraio 1974, n. 24, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974, che all'art. 29 dà, tra l'altro, facoltà al Ministro per il tesoro di apportare modificazioni alle norme ed alle caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro da emettere per l'anno finanziario 1974;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'8 marzo 1974, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° marzo 1974 al 31 dicembre 1974;

Considerato che per il mese di agosto 1974 occorre provvedere ad una parziale modifica delle modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi, di cui all'art. 4 del cennato decreto;

Decreta:

Per il mese di agosto 1974 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore per investimenti liberi, per un importo di lire 700 miliardi, che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia la quale potrà successivamente cederli ad altri operatori.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 96,50 per cento di valore nominale.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 agosto 1974.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1974
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 32

(6712)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1974.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 27 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'8 marzo 1974, il quale, tra l'altro, stabilisce che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore da emettere dal 1° marzo 1974 al 31 dicembre 1974 sono determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

E' disposta nel mese di agosto 1974 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi, per investimenti liberi, fino al limite massimo in valore nominale di lire 700 miliardi.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 96,50 per cento di valore nominale.

Le relative richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro in Roma, entro e non oltre il giorno 26 agosto 1974, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto sopra menzionato.

L'emissione verrà effettuata il giorno 29 agosto 1974.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1974
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 31

(6713)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo culturale fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia, concluso a Bogotà il 30 marzo 1963.

Il 3 luglio 1974, in base ad autorizzazione disposta con legge 6 dicembre 1965, n. 1510, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1966, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo culturale fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia, concluso a Bogotà il 30 marzo 1963.

In conformità all'art. 14 l'accordo è entrato in vigore il 3 luglio 1974.

(6361)

Rilascio di exequatur

In data 12 luglio 1974 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Carlo Bertolotti, console onorario di Finlandia a Torino.

(6360)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero specializzato « Vincenzo Monaldi » di Napoli ad istituire una scuola per infermieri professionali comprendente il terzo anno di abilitazione alle funzioni direttive.

Con decreto 23 luglio 1974, n. 900.6/II-51/22, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero specializzato « Vincenzo Monaldi » di Napoli è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(6520)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I » di Nocera Inferiore ad istituire una scuola per infermieri professionali comprendente il terzo anno di abilitazione alle funzioni direttive.

Con decreto 20 febbraio 1974, n. 900.6/II.72/4, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I » di Nocera Inferiore (Salerno) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(6521)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Magione

Con decreto 29 marzo 1973, n. 505, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno del lago Trasimeno in frazione S. Feliciano del comune di Magione (Perugia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 41, mappale 110, della superficie di mq 50 ed indicato nello schizzo planimetrico in scala 1:1000 con allegata relazione tecnico-estimativa 5 agosto 1970 dell'ufficio tecnico erariale di Perugia; schizzo planimetrico e relazione che fanno parte integrativa del decreto stesso.

(6200)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Tremezzo

Con decreto 9 aprile 1973, n. 522, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale del torrente Pola in comune di Tremezzo (Como), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11/*a*, mappale 1471, della superficie di mq 1680, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 15 marzo 1971 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Como; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(6328)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ameglia

Con decreto 13 aprile 1973, n. 577, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo di un vecchio torrente ora completamente interrato, in comune di Ameglia (La Spezia), segnato nel nuovo catasto del comune medesimo al foglio n. 23, mappale 424 della superficie di mq 1480, ed indicato nello schizzo planimetrico in scala 1:2000 vistato il 7 ottobre 1972 dall'ufficio tecnico erariale, sezione autonoma di La Spezia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6329)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Chioggia

Con decreto 26 febbraio 1974 del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, la zona sita a sud di Sottomarina di Chioggia, avente la superficie di mq 3700, riportata in catasto del comune di Chioggia al foglio 26, mappali 2576/b (mq 2780) e 2054/b (mq 920), viene dismessa da pubblico demanio marittimo ed è trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato.

(6384)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1974, registro n. 9 Trasporti, foglio n. 256, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto il ricorso straordinario, in data 5 febbraio 1970, prodotto dal sig Alessio Castellani, avverso la deliberazione 6 ottobre 1969, n. 203758, del consiglio comunale di Milano, con la quale è stata approvata la graduatoria per la emissione di duecentocinquanta licenze di esercizio di autovetture in servizio pubblico di piazza.

(6404)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1974, registro n. 9 Trasporti, foglio n. 255, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in data 12 marzo 1970 prodotto dal sig. Longoni Giulio da Bergamo, avverso la deliberazione 4 dicembre 1969, n. 36478, del consiglio comunale di Bergamo, concernente l'assegnazione di quattro licenze per l'esercizio di noleggio mediante autobus con conducente.

(6405)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 147

Corso dei cambi del 5 agosto 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	647,65	647,65	647,40	647,65	643,50	647,60	647,55	647,65	647,65	647,65
Dollaro canadese	661,20	661,20	660,70	661,20	657 —	661,25	661,30	661,20	661,20	661,20
Franco svizzero	219,56	219,56	219,50	219,56	217,50	219,50	219,15	219,56	219,56	219,56
Corona danese	108,96	108,96	108,95	108,96	108,35	108,95	109 —	108,96	108,96	108,96
Corona norvegese	120,06	120,06	119,90	120,06	119,25	120,05	120,05	120,06	120,06	120,06
Corona svedese	148,2550	148,2550	148,25	148,2550	147,50	148,20	148,30	148,2550	148,25	148,25
Fiorino olandese	247,20	247,20	247,25	247,20	245,50	247,20	247,25	247,20	247,20	247,20
Franco belga	17,0430	17,0430	17,03	17,0430	16,97	17,05	17,04	17,0420	17,04	17,04
Franco francese	138,14	138,14	138,30	138,14	137,50	138,10	138,15	138,14	138,14	138,14
Lira sterlina	1543,30	1543,30	1542,75	1543,30	1536 —	1543,40	1542,75	1543,30	1543,30	1543,30
Marco germanico	252 —	252 —	251,40	252 —	250,25	252,10	251,90	252 —	252 —	252 —
Scellino austriaco	35,57	35,57	35,50	35,57	35,20	35,55	35,55	35,57	35,57	35,57
Escudo portoghese	25,87	25,87	25,88	25,87	25,70	25,85	25,90	25,87	25,87	25,87
Peseta spagnola	11,3720	11,3720	11,38	11,3720	11,36	11,38	11,375	11,3720	11,37	11,37
Yen giapponese	2,1610	2,1610	2,17	2,1610	2,1615	2,16	2,1650	2,1610	2,16	2,16

Media dei titoli del 5 agosto 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	88,05
Redimibile 3,50 % 1934	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,95
» 5 % (Ricostruzione)	84,475
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,625
» 5 % (Città di Trieste)	84,15
» 5 % (Beni esteri)	83,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,20
» 5,50 % » » 1968-83	83,80
» 5,50 % » » 1969-84	88,275
» 6 % » » 1970-85	89,85
» 6 % » » 1971-86	89,725
» 6 % » » 1972-87	88,775

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	88,10
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,05
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,20
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,175
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 agosto 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	647,60
Dollaro canadese	661,25
Franco svizzero	219,355
Corona danese	108,98
Corona norvegese	120,055
Corona svedese	148,277
Fiorino olandese	247,225
Franco belga	17,041
Franco francese	138,145
Lira sterlina	1543,025
Marco germanico	251,95
Scellino austriaco	35,56
Escudo portoghese	25,885
Peseta spagnola	11,373
Yen giapponese	2,163

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nulla osta all'incorporazione della Banca agricola commerciale di Altamura, della Banca agricola industriale di Gioia del Colle, della Banca D'Innella & C. di Spinazzola, della Banca fasanese in Fasano, da parte della Banca di Andria e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli bancari delle aziende incorporande.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 18 dicembre 1973 dalle assemblee straordinarie dei soci della Banca agricola commerciale di Altamura, società per azioni con sede legale in Altamura (Bari), della Banca agricola industriale di Gioia del Colle, società per azioni con sede legale in Gioia del Colle (Bari), della Banca D'Innella & C., società per azioni con sede legale in Spinazzola (Bari), in data 19 dicembre 1973 dall'assemblea straordinaria dei soci della Banca fasanese, società per azioni con sede legale in Fasano (Brindisi), ed in data 20 dicembre 1973 dall'assemblea straordinaria dei soci della Banca di Andria, società per azioni con sede legale in Andria (Bari), relative alla fusione di dette società mediante incorporazione in quest'ultima;

Dispone:

1) Nulla osta all'incorporazione della Banca agricola commerciale di Altamura, società per azioni con sede legale in Altamura (Bari), della Banca agricola industriale di Gioia del Colle, società per azioni con sede legale in Gioia del Colle (Bari), della Banca D'Innella & C., società per azioni con sede legale in Spinazzola (Bari), della Banca fasanese, società per azioni con sede legale in Fasano (Brindisi), da parte della Banca di Andria, società per azioni con sede legale in Andria (Bari).

2) L'azienda di credito incorporante è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli bancari delle incorporande.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1974

Il Governatore: CARLI

(6389)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione all'arruolamento di millecinquecento allievi nel Corpo degli agenti di custodia.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il bando di arruolamento per millecinquecento allievi nel Corpo degli agenti di custodia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1974;

Visto l'art. 4 del citato bando dal quale risulta che il termine per la presentazione delle domande per il terzo gruppo scadrà il 31 ottobre 1974;

Ritenuto opportuno conseguire la massima partecipazione di aspiranti al detto arruolamento;

Dispone:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione all'arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1974 è prorogato per il terzo gruppo fino al 30 novembre 1974.

Art. 2.

Resta ferma ogni altra disposizione del citato bando di arruolamento.

Roma, addì 1° agosto 1974

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

(6526)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esame-colloquio, a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, relativo al passaggio degli assistenti universitari nei ruoli di altre carriere delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante norme relative ai nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971 che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 67, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 concernente disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabiliti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 nonchè delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che nel ruolo della carriera direttiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione non risultano, al 30 novembre 1973, posti disponibili nella qualifica iniziale di ingegnere in prova, mentre risultano disponibili cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Decreta:

Art. 1.
Concorso

E' indetto il concorso, per esame-colloquio, a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

A tale concorso possono partecipare gli assistenti universitari ordinari nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche, e del decreto legge 7 maggio 1948, n. 117, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349, che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande abbiano una anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal requisito del limite massimo di età prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio:

della laurea di ingegneria civile (sottosezioni: edile, idraulica, trasporti) ovvero una delle lauree di ingegneria meccanica, elettrotecnica, chimica ed aeronautica, corrispondenti alle sottosezioni del soppresso corso di laurea in ingegneria industriale, conseguita in una università od istituto superiore di ingegneria dello Stato.

Se gli aspiranti hanno conseguito tale laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in ingegneria sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il titolo di studio con l'esatta denominazione di esso, l'Università o l'istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

l'anzianità di servizio nel ruolo di provenienza;

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Tale autenticazione della firma può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'università o istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato l'esame-colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze - 00100 Roma, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dalle norme vigenti.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti di rito elencati nel successivo art. 6.

Art. 6.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 5, e se residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione su carta bollata;

B) certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, abbia almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo;

C) titolo di studio: diploma originale della laurea in ingegneria o copia, su carta da bollo, autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, nonchè diploma o certificato di abilitazione, in originale, o copia degli stessi, su carta da bollo, autenticata ai sensi del medesimo art. 20 della precitata legge n. 15; sono esonerati dall'obbligo di produrre il diploma o il certificato di abilitazione i candidati dichiarati vincitori i quali si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente bando.

Quando il diploma di laurea non sia stato ancora rilasciato e consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

D) certificato su carta bollata di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*) e *D*) non sono soggette alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

I documenti di cui alle lettere *A*), *B*) e *D*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 5.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, composta ai sensi delle disposizioni in vigore sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 8.

Svolgimento delle prove di esame

Per lo svolgimento dell'esame-colloquio si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame-colloquio comprenderà le materie di cui al programma riportato nel successivo art. 9.

Le prove di esame-colloquio si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove di esame-colloquio i candidati dovranno essere muniti di libretto ferroviario personale o di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) tessera postale;

b) porto d'armi;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità.

Art. 9.

Programma di esame

Topografia con elementi di geodesia:

Coordinate geografiche, geodetiche polari, geodetiche rettangolari e loro mutue relazioni.

Nozioni fondamentali di cartografia con particolare riguardo a quella adottata dal catasto e dall'I.G.M.

Triangolazioni e trilaterazioni geodetiche e topografiche e relative compensazioni.

Poligonazioni e rilievi di dettaglio.

I principali metodi della livellazione.

Calcolo delle aree.

Strumenti topografici moderni o loro rettifiche.

Nozioni sulla teoria degli errori con particolare riguardo alla determinazione di tolleranze e di scelta di metodologie nei rilievi a grande scala.

Nozioni sui principi generali della fotogrammetria terrestre ed aerea.

Costruzioni:

Elasticità dei materiali, sollecitazioni semplici e composte.

Sistemi staticamente determinanti ed iperstatici.

Calcolo di progetto e verifica di stabilità delle varie strutture dei fabbricati.

Meccanica dei terreni e spinta delle terre. Sistemi di fondazione e muri di sostegno.

Estimo:

Nozioni di economia applicata all'estimo.

Criteri e metodi di stima.

Stime agricole e forestali.

Stima dei fabbricati e delle aree fabbricabili.

Stima delle aziende industriali.

Legislazione:

Nozioni di diritto civile relative ai diritti reali ed alle obbligazioni.

Elementi essenziali della legge urbanistica.

Art. 10.

Prova di esame-colloquio

Nella prova di esame-colloquio i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella prova anzidetta. A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 11.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Dal periodo di prova saranno esonerati i vincitori che si trovino nelle condizioni all'uopo previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 13.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1974
Registro n. 66 *Finanze, foglio n.* 290

(6551)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, a quattro borse di studio per ricercatori sulle applicazioni delle metodologie della progettazione sistematica ai problemi delle infrastrutture aeronautiche e dell'edilizia militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visti gli articoli 1, lettera *b*), e 4, della legge 20 giugno 1956, n. 612;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a quattro borse di studio annuali di L. 1.500.000 ciascuna, da assegnare a cittadini italiani, laureati in ingegneria civile, i quali intendano perfezionarsi nelle applicazioni di nuovi metodi di progettazione sistematica inerenti ai problemi delle infrastrutture aeroportuali, dell'edilizia militare o industriale, presso la scuola di specializzazione in infrastrutture aeronautiche della facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli.

Art. 2.

Scopo della borsa è di consentire a laureati particolarmente dotati di effettuare una ricerca originale nel campo della progettazione sistematica con particolare riguardo alle applicazioni ed alla progettazione delle infrastrutture aeronautiche, oppure delle costruzioni edili od industriali di particolare interesse militare. Tale ricerca dovrà essere effettuata entro e non oltre la data del 30 ottobre dell'anno accademico successivo a quello di conferimento della borsa. Il lavoro di ricerca dovrà, inoltre, essere depositato nei termini suddetti, presso la segreteria della Scuola stessa che ne curerà la conservazione, segnalandone le caratteristiche all'Ufficio del generale ispettore del genio aeronautico per ogni possibile applicazione. Nessuna pretesa di ordine economico potrà avanzare l'autore della ricerca per l'eventuale utilizzazione nel tempo da parte dell'amministrazione militare, salvo il riconoscimento del diritto morale di autore.

Art. 3.

La preparazione di base a tali ricerche è data nei corsi della scuola di specializzazione per le infrastrutture aeronautiche, e specificamente, nel corso complementare di metodologia della progettazione, per cui i vincitori delle borse di studio che non avessero già frequentato tali corsi sono tenuti a farlo entro l'anno accademico nel quale fruiranno della borsa stessa.

Dovranno, altresì, svolgere le funzioni inerenti alla ricerca tecnico-scientifica ed alle esercitazioni pratiche programmate dalla scuola.

Art. 4.

Sono ammessi a concorrere coloro che abbiano conseguito la laurea in ingegneria civile presso università o istituti universitari italiani nell'arco di tempo che va dall'anno accademico 1969-70 fino al giorno che precede quello di scadenza del presente bando.

Possono concorrere, previo motivato parere del consiglio direttivo della scuola, gli assistenti volontari della facoltà di ingegneria, anche se laureati precedentemente all'anno accademico predetto.

La partecipazione al concorso è estesa, inoltre, ai laureati in architettura, in ingegneria industriale ed in matematica, sempre che a giudizio della commissione, indicata nel successivo art. 7, siano ritenuti meritevoli.

I concorrenti non devono aver superato il 32° anno di età alla data di pubblicazione del presente bando. Per coloro che abbiano già fruito della stessa borsa di studio — portando a compimento, nei termini, la ricerca tecnico-scientifica — e che intendono concorrere ad un nuovo studio di ricerca, tale limite di età viene elevato a 35 anni.

Art. 5.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui ai precedenti articoli 1 e 4, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale dei servizi generali - viale dell'Università, 4 (palazzo Aeronautica) - Roma, entro il termine perentorio di giorni 60 decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data della presentazione delle domande e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare:

1) le generalità e residenza;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il titolo di studio conseguito,

inoltre dovranno dichiarare di non fruire di altre borse di studio durante il periodo del corso e di non prestare opera retribuita a carico dello Stato, di enti parastatali, o di comuni o di aziende private.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiedono.

Alla domanda dovranno essere allegati, all'atto della presentazione, i seguenti documenti:

a) certificato di laurea, dal quale risultino tutti i voti riportati nelle singole materie e il voto di laurea;

b) titoli accademici, diplomi (copie autentiche o certificati), attestati di servizio ed altri eventuali titoli conseguiti dal candidato.

E' ammessa la presentazione della tesi di laurea.

Gli assegnatari delle borse dovranno altresì, produrre i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana.

Art. 7.

Le domande, come sopra presentate, saranno esaminate da una commissione nominata con decreto del Ministro per la difesa e costituita da:

Presidente:

un ufficiale generale del G.A.r.i.

Membri:

tre ufficiali superiori del G.A.r.i.;

un professore universitario designato dalla facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli;

un segretario, senza voto, con qualifica non inferiore a consigliere.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun condidato, di un punteggio non superiore a dieci decimi.

La commissione stabilirà, preventivamente, i criteri per la valutazione dei titoli presentati determinando i relativi coefficienti.

Saranno ritenuti idonei coloro che avranno conseguito almeno 7/10 del totale dei punti di cui la commissione dispone.

Nel caso di candidati classificati a pari punti, la precedenza in graduatoria è determinata con i criteri stabiliti per la nomina degli impiegati dello Stato.

Le borse saranno assegnate con decreto del Ministro per la difesa ai primi quattro classificati.

Art. 8.

Gli assegnatari delle borse di cui al presente bando, nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del conferimento della borsa dovranno, a pena di decadenza, dichiarare di accettarla.

Le borse che eventualmente si renderanno disponibili, saranno assegnate ai candidati che seguono nella graduatoria.

Art. 9.

Le borse di studio sono revocate con decreto del Ministro per la difesa, su proposta del consiglio direttivo della scuola, nei seguenti casi:

qualora gli assegnatari venissero a rendersi immeritevoli per scarsa diligenza;

qualora abbandonino, senza giustificati motivi, il regolare corso di studio.

Le borse revocate saranno destinate ai candidati che seguono in graduatoria, purchè gli stessi abbiano frequentato con profitto il corso dalla data di inizio.

Nelle more di perfezionamento del decreto di revoca, le borse di studio già assegnate verranno immediatamente sospese con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero stati ancora corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 10.

L'ammontare della borsa di studio sarà corrisposto con le seguenti modalità:

a) quattro rate trimestrali, posticipate, di L. 250.000 ciascuna, subordinatamente alla regolare frequenza delle lezioni e alla attestazione di profitto rilasciata dalla scuola;

b) un'ultima rata, a saldo, di L. 500.000 dopo che il candidato avrà completato la ricerca indicata nell'art. 2.

La relativa spesa di L. 6.000.000 (seimilioni) graverà sul cap. 3102, di bilancio dell'esercizio finanziario 1974.

Il presente decreto sarà registrato ai sensi di legge.

Roma, addì 30 aprile 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1974
Registro n. 40 Difesa, foglio n. 2

(6331)

Graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso ad otto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 14 luglio 1973, con il quale è indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici, e di cinque tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, specialità geofisici, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1973, registro n. 22 Difesa, foglio n. 306;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1973, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1974, registro n. 2 Difesa, foglio n. 250;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie dei candidati risultati idonei al concorso di cui in preambolo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Ruolo chimici:

1. Cuscini Alessandro . . . . . . punti 726 —
2. Faivano Stefano . . . . » 660,045
3. Mariani Claudio . . . . » 626,500
4. Di Battista Piero . . . . » 615,500
5. Lavezzari Massimo . . . . » 547 —
6. Licandro Vito . . . . » 517,454

Ruolo fisici:

1. Latini Alberto . . . . punti 670,863
2. Marasco Romualdo . . . . » 587 —
3. Miserocchi Marco . . . . » 586 —
4. Bogna Luciano . . . . » 577,863
5. De Nicolò Marco . . . . » 536,181

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1974
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 399

(6417)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale in data 17 aprile 1972 concernente l'elenco dei primari di pediatria, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 15 maggio 1972, a pag. 31, al n. 206 dell'art. 1, dove è scritto: « Flauto Umberto, nato a Milano il *19* gennaio 1933 », leggasi: « Flauto Umberto, nato a Milano il *10* gennaio 1933 ».

(6298)

Rettifica ed integrazione dell'elenco degli assistenti di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 4 luglio 1973 e 4 dicembre 1973 concernenti l'elenco degli assistenti di chirurgia generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130;

Accertato che il nominativo incluso al n. 2253 non è Malfitana Antonio Maria bensì Malfitana Antonino Maria;

Viste le documentate istanze dei dottori Cosi Tasco, Giuseppe Celestino, Maurichi Andrea e Santoro Michele che chiedono la inclusione nell'elenco degli idonei di cui al primo comma;

Considerato che occorre procedere alla rettifica dell'errore materiale di scrittura ed all'aggiornamento dell'elenco degli assistenti di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati, l'elenco degli assistenti di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreti ministeriali 4 luglio 1973 e 4 dicembre 1973, viene così rettificato:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
2253. Malfitana Antonino Maria . .	Novara - 3 novembre 1930					si		

Art. 2.

Per i motivi in premessa illustrati all'elenco degli assistenti di chirurgia generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreti ministeriali 4 luglio 1973 e 4 dicembre 1973, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
4033. Cosi Tasco Giuseppe Celestino	Tricase - 19 maggio 1935				si			
4034. Maurichi Andrea Antonio	Presicce - 25 settembre 1934				si			
4035. Santoro Michele	Roma - 8 luglio 1930					si		

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistente di chirurgia generale banditi da enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1974

Il Ministro: Colombo

(6259)

REGIONE LOMBARDIA

Rettifica alla graduatoria generale del concorso al posto di veterinario direttore del macello pubblico vacante nel comune di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 141/San. in data 20 marzo 1974 con il quale è stata resa nota la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di veterinario direttore del macello pubblico di Brescia, bandito con decreto n. 89/San. in data 26 marzo 1973;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso, costituita con decreto n. 549/San. in data 23 ottobre 1973;

Considerato che nel suddetto decreto n. 141/San. nel formulare la graduatoria di merito è stato erroneamente indicato al secondo posto il dott. Lodrini Eliano con punti 147,000 ed al terzo posto il dott. Milioni Paolo con punti 162,741, per cui si rende necessario rettificare la graduatoria stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

La graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse, già approvata con decreto n. 141/San. del 20 marzo 1974, è così modificata:

1) Lodetti Ezio . . . . punti 167,095
2) Milioni Paolo . . . . » 162,741
3) Lodrini Eliano . . . . » 147,000

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Brescia, della prefettura di Brescia e del comune di Brescia.

Milano, addì 7 maggio 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: Rivolta

(6152)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI UDINE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6912.II/67 del 10 settembre 1969, con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 9987 del 30 ottobre 1972, con il quale si è provveduto all'ammissione dei candidati al concorso stesso;

Visti i decreti dell'assessore all'igiene e alla sanità della regione Friuli-Venezia Giulia n. 213 del 31 agosto 1971, n. 16 dell'8 febbraio 1972, n 122 del 27 marzo 1973. n. 372 del 6 novembre 1973 e n. 70 del 24 aprile 1974, con i quali si è provveduto in ordine alla costituzione ed alla composizione della commissioni giudicatrice del concorso medesimo;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione predetta nonchè, in particolare, la graduatoria dei concorrenti idonei dalla stessa formulata;

Constatate la legittimità e la regolarità delle effettuate operazioni concorsuali;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n 869;

Vista la legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1967:

1. Picco Giuseppe	punti	74,770	su 120
2. Caliegari Giuliano .	»	64,295	»
3. Covassi Anton Marco	»	60,290	»
4 Beer Eugenio	»	58,730	»
5. Melacini Emilio	»	53,420	»
6. Florio Giovanni	»	46,860	»
7. Barbieri Tommaso	»	44,560	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Udine ed a quello dei comuni interessati.

Udine, addì 11 luglio 1974

Il medico provinciale: MONTAGNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio odierno decreto n. 4920/74, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1967;

Ritenuto di procedere alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascuno dei posti messi a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

I sottoelencati partecipanti al concorso in premessa richiamato sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ognuno di essi indicate:

Picco Giuseppe: Nimis;
Callegari Giuliano: Torviscosa;
Covassi Anton Marco: Ovaro;
Beer Eugenio: Arta Terme-Zuglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Udine ed a quello dei comuni interessati.

Udine, addì 11 luglio 1974

Il medico provinciale: MONTAGNA

(6300)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Chieti.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5797 del 25 marzo 1974, relativo alla nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ufficiali sanitari dei comuni di Bucchianico, Castelfrentano, S. Vito Chietino-Treglio e Torino di Sangro;

Visto il foglio in data 22 maggio 1974, con cui il professor Bruno Magnani, docente di patologia medica scelto su terna proposta dell'ordine dei medici di Chieti rinuncia all'incarico;

Ritenuto di poter nominare in sua sostituzione il professor Domenico Scopinaro, docente di patologia medica della Università di Genova, facente posto della stessa terna designata dall'ordine dei medici di Chieti con foglio n. 1652 del 24 ottobre 1972;

Decreta:

Il prof. Domenico Scopinaro, docente di patologia medica dell'Università di Genova, è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Bucchianico, Castelfrentano, S. Vito Chietino-Treglio e Torino di Sangro, in sostituzione del prof. Bruno Magnani, docente di patologia medica dell'Università di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti, e sarà affisso per otto giorni consecutivi nell'albo della prefettura di Chieti, dell'ufficio del medico provinciale di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 17 luglio 1974

Il medico provinciale f.f.: BARGAGNA

(6267)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742080)